

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 settembre 2020, n. 274

**ID\_3674. L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Valutazione d'incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. integrata nella Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Generale del comune di Grumo Appula – Autorità competente: Sezione Autorizzazioni Ambientali. Autorità procedente: Comune di Grumo Appula.**

**La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro**

**VISTA** la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

**VISTO** l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTO** il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

**VISTA** la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA";

**VISTA** la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

**VISTA** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

**VISTA** la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

**VISTA** la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipo C) "VINCA agronomico - sviluppo rurale" alla dott.ssa Roberta Serini e successivi Atti di proroga;

**VISTA** la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

**VISTA** la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti";

**VISTI altresì:**

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018 *"Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia"* (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC *"Murgia Alta"* è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
- la DGR 22 marzo 2016, n. 314, con cui è stato approvato il Piano per il Parco nazionale dell'Alta Murgia e relativo Regolamento;
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 *"Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia"*;
- l'art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall'art. 52 della LR 67/2017 *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)"*;
- l'art. 42 *"Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio"* della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- le *"Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4"* pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l'intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
- la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante *"Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d'atto"*.

**PREMESSO CHE:**

- con nota prot. n. 7619 del 03.07.2020, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 089/8485 del 15.07.2020, il comune di Grumo Appula trasmetteva n. 2 DVD contenenti gli elaborati definitivi del PUG, comprensivi dello studio di Valutazione di Incidenza, richiesto nell'ambito del procedimento di VAS avviato dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 089/7676 del 13/07/2018, nella quale si comunicava al Comune di Grumo Appula sia l'inizio della consultazione ex art. 11 della L.R. 44/2012 per il PUG sia la pubblicazione della relativa documentazione sul portale ambientale regionale, evidenziando che la consultazione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e dell'AdB Puglia si sarebbe intesa anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 4 e 4bis della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.

**PRESO ATTO CHE:**

- il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i *"piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti"*;
- ai sensi dell'art. 17 (Integrazione tra valutazioni ambientali) comma 1 della LR 44/2012 e ss.mm. *"La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma"* e comma 3 *"Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza"*;
- l'Autorità competente per la VAS, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. è la Sezione Autorizzazioni Ambientali presso il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia e paesaggio.

**ATTESO CHE:**

- in base all'art. 5 comma 1 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, al fine, evidentemente, di assicurare, in ossequio ai principi comunitari di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale, un adeguato equilibrio tra la conservazione dei siti Rete Natura 2000 (d'ora in poi RN2000) ed un uso sostenibile del territorio;

- in agro di Grumo Appula è presente la ZSC/ZPS “*Murgia Alta*”, cod. IT9120007, posta a sud-ovest del centro abitato in prossimità del limite sud del territorio comunale, al confine con i Comuni di Toritto, Altamura e Cassano delle Murge, occupa circa il 10,7% della superficie comunale.

**RILEVATO CHE:**

- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- per la valutazione d’incidenza si è fatto riferimento:
  1. all’elab. “*Valutazione Incidenza Ambientale*” recante contenuti assimilabili a quelli previsti dall’allegato G al DPR 357/97 e smi;
  2. al paragrafo relativo alla “*valutazione di incidenza*” del Rapporto Ambientale (RA), pag. 266;
  3. all’elab. “*Relazione*” ed a quella integrativa;
  4. alle seguenti tavole allegate al Piano, le cui informazioni sono state rese anche mediante dati vettoriali (shape file in WGS 84 – fuso 33N):
    - *Tav. 2 – “Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici”;*
    - *Tav. 7 – “Componenti botanico-vegetazionali”;*
    - *Tav. 8 – “Vincoli faunistici”;*
    - *Tav. 14 – “Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR) - Disposizioni per prevenire incidenti rilevanti da sostanze pericolose”;*
    - *Tav. 21a – “Invarianti paesaggistiche – struttura idrogeomorfologica”;*
    - *Tav. 21b – “Invarianti paesaggistiche – struttura ecosistemica e ambientale. Componenti botanico-vegetazionali”;*
    - *Tav. 21c – “Invarianti paesaggistiche – struttura ecosistemica e ambientale”;*
    - *Tav. 21d – “Invarianti paesaggistiche – struttura antropica e storico-culturale”;*
    - *Tav. 21e – “Invarianti paesaggistiche – rete per la conservazione biodiversità”;*
    - *Tav. 21f – “Invarianti paesaggistiche – rete ecologica polivalente”;*
    - *Tav. 22 – “Indirizzi per uso del territorio”.*

**VALUTATO CHE:**

- Secondo il formulario standard della “**ZSC/ZPS “*Murgia Alta*” (IT9120007)**”, così come aggiornato a seguito della DGR 218/2020 ed al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui all’art. 4 della Direttiva Uccelli e all’Allegato II della Direttiva Habitat, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:
  - 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.
  - 3170\* - Stagni temporanei mediterranei
  - 3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*
  - 6210 - *Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)*
  - 6220 - *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea,*
  - 62A0 - *Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)*
  - 8210 “*Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica,*
  - 8310 “*Grotte non ancora sfruttate a livello turistico*”
  - 9250 “*Querceti a Quercus trojana*”
  - 9340 - *Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia*

In particolare, il Sito in argomento “è una delle aree substeppiche più vaste d’Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai *Festuco brometalia*. La flora dell’area è particolarmente ricca, raggiungendo circa 1500 specie” così come “da un punto di vista dell’avifauna nidificante sono state censite circa 90 specie, numero che pone quest’area a livello regionale al secondo posto dopo il Gargano”. Inoltre, “Le formazioni

*boschive superstiti sono caratterizzate dalla prevalenza di Quercus pubescens spesso accompagnate da Fraxinus ornus. Rare Quercus cerris e Q. frainetto”.*

Si richiamano gli obiettivi di conservazione così come definiti nell'all. 1 del R.R. 12/2017 per la ZSC in argomento e riportati altresì nello studio di incidenza in atti (pag. 20, *ibidem*):

- ✓ *mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d'acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170\* e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;*
  - ✓ *mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;*
  - ✓ *limitare la diffusione degli incendi boschivi;*
  - ✓ *promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220\* e 62A0 e delle specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;*
  - ✓ *favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante deperienti.*
- Sebbene, come innanzi detto, nello studio di incidenza in atti si prenda atto sia delle misure che degli obiettivi di conservazione vigenti per “Murgia Alta” (IT9120007) ai sensi del RR 6/2016, 17/2012 e 28/2008, **si osserva che le succitate disposizioni normative, laddove pertinenti, non vengono poi riversate nelle Norme Tecniche di Esecuzione (d'ora in poi NTE), neanche quando la loro ricaduta sul PUG è espressamente prevista dallo stesso RR 6/2016.**
  - Quindi, dalla consultazione dello studio di incidenza, si desumono i seguenti fattori di minaccia e criticità per gli habitat costitutivi la zona ZSC/ZPS IT9120007 presenti all'interno del territorio del Comune di Grumo Appula (pag. 23 e succ., *ibidem*):

○ **Habitat 6220: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea**

Criticità e impatti

*Per meglio definire le criticità e gli impatti, si devono distinguere le superfici ove la vegetazione dell'habitat 6220 può essere considerata primaria (ad esempio cenge rupestri e pendii sassosi) e quelle ove essa è interpretabile come uno stadio di degradazione determinato dal pascolo brado e da ripetuti incendi. In habitat primari, spesso contraddistinti da elementi floristici rari e di pregio, le uniche criticità sono rappresentate dall'ingresso di specie esotiche particolarmente aggressive (ad es. Pennisetum setaceum) e l'abbandono di rifiuti, specie in prossimità di luoghi frequentati da turisti. In habitat secondari, le criticità sono legate al sovrapascolo o all'incendio reiterato, che spesso innescano fenomeni erosivi di entità tale da compromettere persino la sopravvivenza delle specie erbacee tipiche dell'habitat in questione, creando condizioni idonee per l'insediamento di piccole camefite litofile tipiche della gariga e della frigana mediterranea. Anche l'abbandono del territorio può rappresentare una criticità, laddove si vogliono conservare paesaggi di indubbio valore culturale, frutto di tradizioni millenarie, ed evitare che l'addensamento di cespugli renda impenetrabili vaste porzioni di territorio.*

**Habitat 62A0: Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)**

Criticità e impatti

*Si tratta di un habitat semi-naturale la cui sopravvivenza dipende strettamente dal persistere di un adeguato carico di animali pascolanti, ed in generale dal mantenimento delle tradizionali attività pastorali (pascolo estensivo con animali allo stato brado, sfalcio negli aspetti più mesofili). In assenza di tale gestione, si assiste rapidamente alla comparsa e all'insediamento di specie dell'orlo e del mantello arbustivo che innescano processi dinamici che conducono, in tempi variabili, ad una completa alterazione dell'habitat. Viceversa, con un carico di pascolo eccessivo si favoriscono la compattazione del suolo e la diffusione di specie nitrofile e ruderali. Elevato rischio di invasione da parte di specie esotiche, in particolare negli ambienti più termofili (ad es. Senecio inaequidens) e in quelli localizzati in prossimità dei fiumi (ad es. in ambiente di greto, Buddleja davidii, Reynoutria sp. pl., Amorpha*

*fruticosa e molte specie erbacee, soprattutto composite quali Aster o Solidago); in stazioni con suoli più evoluti è frequente Erigeron annuus.*

**Habitat 8310: Grotte non ancora sfruttate a livello turistico**

Criticità e impatti

*Le principali criticità per le grotte sono dovute a: urbanizzazione con conseguente impermeabilizzazione dei suoli; attività estrattive e realizzazione di gallerie per la viabilità; captazione delle grotte attive ad uso acquedottistico o idroelettrico; inquinamento delle acque del bacino carsico o dei corsi d'acqua confluenti negli inghiottitoi; vicinanza ad aree con pratiche agricole o zootecniche; utilizzo di grotte e doline come discariche; opere di turisticizzazione. La salvaguardia non può limitarsi alla conservazione delle singole cavità, ma deve essere estesa ai massicci carsici e ai loro acquiferi mediante pianificazione a livello regionale.*

- In base allo studio di incidenza (pag. 28 e succ., *ibidem*), in agro di Grumo Appula, sono presenti le seguenti specie elencate nell'articolo 4 della Direttiva 147/2009/CEE e nell'allegato II della Direttiva 43/92/CEE: *Alauda arvensis, Anthus campestris, Bombina pachibus, Burhinus oedicephalus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Elaphe quatuorlineata, Falco biarmicus, Falco Naumanni, Lanius minor, Lanius senator, Lullula arborea, Melanargia arge, Melanocorypha calandra, Oenanthe hispanica, Passer italiae. Passer montanus, Saxicola torquata;*
- In ordine all'incidenza del PUG sul SIC/ZPS IT9120007 (par. 7, *ibidem*), gli effetti delle azioni del predetto PUG vengono giudicate "minime" sia in considerazione della "localizzazione geografica della porzione di area SIC/ZPS all'interno del Comune di Grumo Appula", in quanto "interessa la parte marginale a sud-ovest dell'estensione territoriale comunale e coinvolge, per la quasi totalità, aree con caratterizzazione tipologica agricola, a pascolo e boschiva" sia perché la relativa "zonizzazione del PUG risulta pienamente conforme a quella del PPTR, riportandone, in ottica generale, i medesimi indirizzi, direttive e prescrizioni e, in ottica specifica, ossia in riferimento alla zonizzazione, le medesime misure di salvaguardia".


**A detto proposito occorre rilevare che per quanto il PPTR, riconoscendo il ruolo della biodiversità come fondamentale ai fini di uno sviluppo sostenibile, rappresenti un importante strumento di tutela e valorizzazione, esso prende tuttavia atto delle politiche di settore già esistenti in materia, quali, nello specifico, i piani di gestione e/o le misure di conservazione ove esistenti. Pertanto sarebbe stato più ortodosso condurre la valutazione d'incidenza tenendo conto della coerenza del Piano con il RR n. 28/08, con il RR 6/2016, il RR 12/2017, la DGR 22 marzo 2016, n. 314 "Piano per il Parco nazionale dell'Alta Murgia e Regolamento - approvazione ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 12, comma 3 e conformità al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015", che rappresentano gli Atti di approvazione degli obiettivi e misure di conservazione valide per la ZSC/ZPS IT9120007.**

- In corrispondenza delle aree ricadenti nel sito RN2000, il PUG prevede sette destinazioni d'uso specifiche, di cui tre di tutela, ossia:
  - 1) E2-VA: aree destinate alla formazione di parchi in funzione di connettivo con il sistema del verde comprensoriale esterno;
  - 2) E2-VI: aree riservate a verde pubblico attrezzato di preminente interesse intercomunale in cui, considerata la loro particolare ubicazione e natura, la funzione naturalistica del verde e degli spazi liberi risulta di primaria importanza;
  - 3) E2-Ag: aree per attività primarie di tipo agricolo;
  - 4) B2: area turistica attuale;
  - 5) Boschi
  - 6) Siti interessati da beni storico-culturali;
  - 7) Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative.

Quindi, si dichiara che: "Le aree riportate ai punti 5), 6), 7), risultano zone di tutela e pertanto non sono suscettibili di generare effetti in termini di incidenza sugli ecosistemi presenti in quanto prevedono intrinsecamente obiettivi e prescrizioni di tutela. L'area riportata al punto 4) è relativa alle zone turistiche così come perimetrata nel vecchio Programma di Fabbricazione e per esse non è previsto alcun incremento

in termini di estensione territoriale rispetto all'esistente. Tali aree risultano totalmente edificate ed inoltre, ricadendo all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, sono già soggette alle prescrizioni e agli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del Piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Pertanto, anche queste aree non sono suscettibili di generare effetti in termini di incidenza sugli ecosistemi. Le aree riportate ai punti 1), 2), e 3) sono aree ad alto valore naturalistico per le quali sono previsti all'interno delle Norme Tecniche di Esecuzione, specifici strumenti di tutela e valorizzazione che garantiscono essi stessi il mantenimento di un elevato valore di naturalità per tali aree. Proprio in tali aree si osserva l'estensione maggiore dei due biotipi principali (habitat 6220 e habitat 62A0, di cui il primo prioritario) che, tra l'altro, risultano ricadere per buona parte all'interno delle perimetrazioni del sistema vincolistico previsto dal PPTR e pertanto sono soggetti alle prescrizioni ed alle forme di tutela riportate nel Piano Paesaggistico" (pag. 45, *ibidem*).

In merito a quest'ultima affermazione, secondo cui gli habitat 6220\* e habitat 62A0 ricadrebbero già "per buona parte all'interno delle perimetrazioni del sistema vincolistico previsto dal PPTR e pertanto sono soggetti alle prescrizioni ed alle forme di tutela riportate nel Piano Paesaggistico", si evidenzia che da un confronto effettuato dallo scrivente Servizio tra gli strati informativi di cui alla DGR 2442 del 21.12.2018 recante "Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia" e la tav. 21b "Invarianti paesaggistiche – Struttura ecosistemica e ambientale - Componenti botanico-vegetazionali" allegata al Piano e posta pertanto a riferimento dell'art. 20 - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "prati e pascoli naturali" e "formazioni arbustive in evoluzione naturale" delle NTE del Piano stesso, sono emersi alcuni disallineamenti relativi sia al censimento che alla distribuzione di taluni habitat, come rappresentato nella figura seguente, dove l'area del sito RN2000 è riportata con la campitura in grigio, i prati e pascoli di cui alla tav. 21b sono riportati in arancione e quelli censiti nell'ambito della DGR 2442/2018 in verde:



- Anche in riferimento ai potenziali effetti delle azioni di piano sul sistema faunistico, questi vengono ritenuti "in linea generale trascurabili" (pag. 48, *ibidem*), in virtù della presenza in corrispondenza della ZSC/ZPS "Murgia Alta" del "vincolo faunistico, comprensivo, in parte, di un'area di ripopolamento faunistico" (cfr.: elab. TAV. 8 – vincoli faunistici), senza tuttavia mai spiegare, né all'interno dello studio di incidenza né in alcun altro elaborato di Piano, in cosa consista detto vincolo faunistico e cosa comporti la sua presenza in termini di tutela e conservazione della fauna.

Quindi, da un confronto condotto con il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 adottato con DGR n. 940/2019 (BURP n. 69 del 21/06/2019), oggetto di parere motivato di VAS, comprensivo di Valutazione d'Incidenza, da parte della Sezione Autorizzazione Ambientale con la Determinazione

**Dirigenziale 312 del 20/12/2019, si rileva che la succitata “area di ripopolamento faunistico” corrisponde invero ad un’area rientrante nella definizione, ex art. 35 della L.R. 59/2017, di “fondo chiuso”, ossia fondi “recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20”, dove l’esercizio della caccia è vietato. Quello in argomento, denominato Labarile Paola, si estende per complessivi 272,20 ettari e ricade nell’ATC Murgiano.**

Quindi, posto che *“le previsioni di piano del PUG appaiono del tutto in accordo ed allineate con le disposizioni relative alla tutela e salvaguardia della diversità ambientale nel rispetto di parametri necessari ad uno sviluppo sostenibile del territorio, in considerazione di aspetti quali le buone pratiche e la tutela delle aree agricolo-forestali e la conservazione degli habitat e del paesaggio, in particolar modo sotto il profilo botanico-naturalistico”* (pag. 49, ibidem), viene tuttavia evidenziata *“la necessità di sottoporre qualsiasi nuovo progetto rientrante nell’area SIC/ZPS a studi puntuali ed analisi specifiche in modo tale da preservare nella loro complessità gli habitat e le specie protette a livello comunitario”* ed incentivate le seguenti azioni ed interventi di tutela, mitigazione, salvaguardia e valorizzazione (pag. 49, ibidem):

- *Il mantenimento e la creazione di corridoi ecologici per l’incremento e la tutela della biodiversità della rete ecologica tramite un sistema di connessioni verdi tra contesti ambientali differenti, nonché tramite l’utilizzo di sistemi in pietra a secco per la realizzazione delle delimitazioni territoriali;*
- *Il miglioramento della possibilità di fruizione dei paesaggi naturali mediante l’approntamento di attrezzature coerenti con il contesto territoriale ed in grado di incrementare il livello di accessibilità;*
- *Il riutilizzo e il recupero degli edifici rurali esistenti in luogo di nuove realizzazioni.*

Prescrivendo che:

- *Tutti gli interventi relativi a nuove realizzazioni in aree ricadenti all’interno del sito SIC/ZPS “Murgia Alta” dovranno possedere caratteri tali da garantirne il minimo impatto ambientale mediante l’uso di materiali e sistemi costruttivi ecocompatibili, seguendo strategie di riduzione del consumo energetico (anche mediante l’ausilio di tecniche tipiche dell’architettura bioclimatica) e incentivando l’utilizzo di fonti rinnovabili.*
- *In tutte le nuove realizzazioni dovrà essere ridotta il più possibile l’impermeabilizzazione dei suoli e le azioni in grado di generare fenomeni erosivi.*
- *Qualsiasi nuovo intervento dovrà essere realizzato ripristinando lo stato dei luoghi esistente antecedentemente alla fase di cantierizzazione, inoltre durante tale fase dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti necessari alla riduzione delle emissioni di rumore e polveri.*
- *Per tutti i nuovi interventi si dovrà considerare la stagionalità dei cicli dei sistemi faunistici delle specie protette.*

**Si ritengono condivisibili le proposte relative agli interventi ed alle prescrizioni di cui sopra.**

RILEVATO CHE:

- ❖ nell’ambito dello studio di incidenza prodotto, nulla viene detto circa l’esistenza, in località Torre dei Gendarmi, sia del deposito di esplosivi di II e III categoria, con denominazione FEA s.a.s. Forniture Esplosivi ed Affini (pag. 269, RA), incluso nel perimetro della ZSC/ZPS “Murgia Alta”, sia della cava appartenente alla società Lastrabi srl con il *“centro di stoccaggio”* (pag. 270, RA), riportato anche nella TAV. 14 - *“Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR) - Disposizioni per prevenire incidenti rilevanti da sostanze pericolose”*, posto a confine con il sito RN2000.

**A tal proposito, sulla corta della prossimità dei predetti siti, con particolare riferimento alla cava ed il centro di stoccaggio, al perimetro della ZSC/ZPS “Murgia Alta”, in attuazione del principio di precauzione riconosciuto come implicito nella Direttiva Habitat, si rammenta la vigenza delle seguenti misure di conservazione trasversali<sup>1</sup> di cui all’art. 3 del RR 6/2016 e smi, per le quali è prevista la ricaduta sul PUG:**

- **10 - attività estrattive**

**Divieto di ampliamento delle cave autorizzate.**

<sup>1</sup> *“si applicano a tutti i Siti, riguardano attività antropiche diffuse che interessano, trasversalmente, una pluralità di habitat e di specie; esse sono raggruppate per tipologia di attività”.*

*Per i soli materiali lapidei di difficile reperibilità, così come riportato dal PRAE vigente, è consentito l'ampliamento delle attività estrattive, autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i., in esercizio alla data del 02/08/2013 (data di adozione del vigente PPTR). Tale ampliamento può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti. In ogni caso, la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata. Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata. Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.*

*È comunque fatto divieto di ampliamento delle cave autorizzate, laddove l'ampliamento riguardi aree interessate da habitat di interesse comunitario.*

- **14-rifiuti:**

*Divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di superficie di quelli esistenti.*

EVIDENZIATO CHE

➤ Nell'ambito del predetto RR 6/2016 e ssmmii, con riferimento al sito RN2000 ricompreso nel territorio comunale di Grumo Appula ed agli habitat e specie d'interesse conservazionistico ivi individuate, **trovano applicazione le seguenti ulteriori misure di conservazione, per le quali è espressamente prevista la ricaduta sul PUG dal medesimo riferimento normativo:**

1. Divieto di realizzazione di nuova viabilità negli habitat: 6220\*, 62A0
2. Per la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili si applica quanto previsto dal R.R. 30 dicembre 2010, n. 24.
3. Divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, fossi, terrazzamenti, muretti a secco, specchie, cisterne (votani), siepi, filari alberati. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino, fatti salvi gli interventi autorizzati dall'Ente Gestore. Per la manutenzione e il ripristino delle strutture in pietra a secco obbligo di fare riferimento alle "Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia".
4. Per i muretti a secco valgono le indicazioni tecniche di cui alla DGR 1554/2010 di seguito riportate: nella ricostruzione parziale o totale di muri a secco devono essere garantite le loro capacità di drenaggio; in caso di ripristino totale di muri crollati, gli stessi dovranno avere la tipologia e le dimensioni originarie.

Il materiale di riempimento degli spazi liberi del muro dovrà essere costituito esclusivamente da pietrame di ridotte dimensioni. Le operazioni di ripristino dei muri a secco dovranno essere condotte senza l'ausilio di mezzi meccanici ed esclusivamente con strumenti manuali. La vegetazione ormai consolidata sulla traiettoria del muro o di fianco ad esso non deve essere eliminata. Le specie arboree potranno esclusivamente essere spalcate per consentire i lavori di ripristino del muro. Quelle arbustive e sarmentose (es: biancospino *Crataegus* sp. pl., caprifoglio *Lonicera* sp. pl, prugnolo *Prunus spinosa*), presenti sui lati, potranno solo essere contenute mediante taglio raso dei polloni con diametro inferiore a 3 centimetri, lasciando almeno 3-5 polloni per pianta. Gli alberelli di perastro



(*Pyrus amygdaliformis*) e mandorlo di Webb (*Prunus webbii*) devono essere salvaguardati e soltanto moderatamente potati se interferiscono con i lavori.

Ogni 30 m dovranno essere realizzati cunicoli a livello del terreno per permettere il passaggio dei piccoli animali. Tali passaggi, da assimilarsi a quelli per il passaggio dell'acqua, dovranno avere dimensione minima di circa 30 x 30 cm. In alternativa potranno essere creati ogni 100 m varchi che interrompono la continuità della barriera pietrosa.

Il materiale per il ripristino dei muri a secco non dovrà provenire dalle antiche specchie o dai cumuli sui quali si è affermata vegetazione arborea ed arbustiva spontanea. Potrà essere utilizzato il materiale proveniente dai crolli o presente in modo disperso in luoghi limitrofi al sito dell'intervento, emerso a seguito di ordinarie lavorazioni del terreno.

5. Divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi.
6. Divieto di attività di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno nei prati, pascoli ed arbusteti. Sono fatti salvi gli interventi da realizzare su suoli agricoli nelle fasce ripariali.
7. L'uso di apparecchi sonori all'interno dei siti deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna e comunque in rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica, se esistente.
8. L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili, ai fini della tutela di particolari specie animali, limitatamente a periodi di criticità.
9. Nelle aree a vegetazione naturale esterne ai nuclei abitati nonché alle zone turistiche ed artigianali/industriali esistenti non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza. I proiettori dovranno essere rivolti verso il basso al fine di impedire che venga arrecato danno alla fauna. È fatta salva la normativa regionale vigente in materia.
10. 62A0 – 6220\*: Divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale.

#### CONSIDERATO CHE:

- le destinazioni d'uso individuate dal PUG per le aree ricadenti nel perimetro ZSC/ZPS "Murgia Alta", segnatamente E2VI, E2VA, E2Ag, B2 *zona turistica attuale*, unitamente agli strumenti di tutela specificatamente previsti dalla pianificazione sovraordinata, costituita dal PPTR e dal Piano del Parco dell'Alta Murgia, richiamati in sede di PUG, nonché l'adeguamento del Piano in oggetto a quanto sopra riportato ai fini della corretta applicazione degli Atti di approvazione degli obiettivi e misure di conservazione valide per la ZSC/ZPS (IT9120007) in argomento, consentono di escludere la possibilità del verificarsi di incidenze negative sul predetto sito RN2000.

Sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, ritenendo che il piano in esame non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità della **ZSC/ZPS Murgia Alta, cod. IT9120007**, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione dello stesso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e smi, si esprime **parere favorevole a condizione che:**

1. con riferimento alle aree ricomprese nel Sito RN2000, ai fini di un'efficace politica di tutela della biodiversità e gestione dello stesso, si prenda atto, mediante apposita cartografia, della individuazione degli habitat 6220\*, 62A0 censiti dalla D.G.R. n. 2442/2018;
2. siano fatti salvi gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al RR n. 28/2008 ed al RR 6/2016 e ss.mm.ii, adeguando le NTA alle succitate misure di conservazione per cui è espressamente prevista la ricaduta sul PUG.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003  
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

**“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi.”  
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA

**DETERMINA**

- **di esprimere, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e smi, parere favorevole di valutazione di incidenza** per il Piano Urbanistico Generale del Comune di Grumo Appula oggetto di Valutazione Ambientale Strategica di cui è Autorità competente la Sezione Autorizzazioni Ambientali ed Autorità procedente il medesimo Comune **a condizione che:**
  1. con riferimento alle aree ricomprese nel Sito RN2000, ai fini di un'efficace politica di tutela della biodiversità e gestione dello stesso, si prenda atto, mediante apposita cartografia, della individuazione degli habitat 6220\*, 62A0 censiti dalla D.G.R. n. 2442/2018;
  2. siano fatti salvi gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al RR n. 28/2008 ed al RR 6/2016 e ss.mm.ii, adeguando le NTA alle succitate misure di conservazione per cui è espressamente prevista la ricaduta sul PUG.
- che il presente provvedimento:
  - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24 luglio 2018 e smi;
  - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 13 (*tredici*) pagine, compresa la presente, ed è **immediatamente esecutivo**.

Il presente provvedimento altresì,

- a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali ed al Comune di Grumo Appula, per gli adempimenti conseguenti il procedimento ex LR 44/2012 e ss.mm.ii;
- b) è pubblicato all'Albo Telematico del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) per un periodo pari ad almeno dieci

giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;

- c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- d) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

**La Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA**  
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)